

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto Business commercio

Data di realizzazione 29.09.2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio **2022** redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **119.304.208** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **117.731.765** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **126.917.418** euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **57.112.838** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **171.040.919** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **155.229.659** euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **135%**.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E ALTRE GARANZIE

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, Allianz Viva si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- ✓ Caduta o urto accidentale di aeromobili
- ✓ Danni consequenziali, cioè danni materiali e diretti ai beni assicurati, se conseguenti a eventi indennizzabili
- ✓ Guasti cagionati per impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti
- ✓ Perdita del combustibile
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti all'attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada
- ✓ Perdita o distruzione di denaro e valori
- ✓ Eventi atmosferici quali il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento
- ✓ Guasti causati dai ladri a fissi e infissi
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti

- ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro

Sono presenti Condizioni sempre valide in funzione dell'attività assicurata:

- ✓ Studi professionali e uffici (Cod. attività UF10)
- ✓ Alberghi e B&B (Cod. attività AL10 – AL11)

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici	È possibile escludere dalla garanzia Incendio e altre garanzie Fabbricato e Contenuto i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici, con conseguente riduzione del premio
Garanzia limitata per il Fabbricato	È possibile limitare la garanzia Incendio e altre garanzie ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora; caduta di aeromobili, veicoli spaziali; fumo, gas e vapori; guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate. Tale limitazione prevede uno sconto del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Spese di demolizione e sgombero – Somma assicurata aggiuntiva	È possibile aumentare il limite delle spese per demolizione e sgombero fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata. Tale estensione prevede un aumento del Premio.
Eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici	È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza 30.000,00 euro nella forma assicurativa prescelta per il Fabbricato, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro. Tale estensione prevede un aumento del premio.
Flottante stagionale (se assicurato il Contenuto)	È possibile aumentare la partita merci di 50.000,00 euro rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09. Tale estensione prevede un aumento del Premio.
Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all'aperto (valida per cod. attività AU10 Autosaloni)	È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici, ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati all'Assicurato purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area immediatamente circostante il rischio oggetto dell'assicurazione. La garanzia è prestata con una Franchigia di 250,00 euro per ciascun veicolo. Non verrà indennizzato importo superiore al 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo veicolo e di 40.000,00 euro per sinistro e per anno. Tale estensione prevede un aumento del premio.

FURTO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, Allianz Viva si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del Contenuto posto nell'esercizio indicato purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati:

- ✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura
- ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili
- ✓ Con uso di chiavi vere, anche elettroniche, smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione
- ✓ Per via diversa da quella ordinaria
- ✓ In modo clandestino
- ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili
- ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00
- ✓ Durante l'orario di apertura al pubblico
- ✓ Mediante l'utilizzo di ponteggi

Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di:

- ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato
- ✓ Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza
- ✓ Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché stabilmente fissati all'interno e all'esterno dei locali dell'esercizio e avvenuto a seguito di rottura del vetro e/o forzatura dei congegni di chiusura
- ✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti all'attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell'Assicurato
- ✓ Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano
- ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate

PORTAVALORI

La garanzia, se operante, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- ✓ Scippo e/o rapina
- ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro
- ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori

Sono presenti Condizioni sempre valide in funzione dell'attività assicurata:

- ✓ Rischi speciali
- ✓ Studi professionali e uffici (Cod. attività UF10)
- ✓ Alberghi e B&B (cod. attività AL10 – AL11)
- ✓ Alberghi e B&B con attività stagionale (cod. attività AL10 – AL11)

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Mezzi di chiusura di potenziati

Se il Contraente dichiara che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate hanno le seguenti caratteristiche:

- 1) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l'esterno o con altri locali, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- 2) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili normalmente dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza spazi aperti ("luci"), o serrande avvolgibili in ferro o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza spazi aperti ("luci"); il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con spazi tra i ferri ("luci"), se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

verrà applicato uno sconto sul Premio Furto.

Se in caso di Sinistro risulta che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato, verrà applicato uno scoperto del 25% sul danno indennizzabile.

<p>Impianto di allarme con trasmissione a distanza del segnale</p>	<p>Se il Contraente dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da Impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di eventi, con trasmissione a distanza automatica del segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell'ordine e/o al titolare a mezzo di collegamento con ponte radio o linea telefonica. ✓ di impegnarsi a mantenere il suddetto impianto in perfetta efficienza e di attivarlo in caso di assenza di persone, ha stipulato contratto di manutenzione e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione, <p>verrà applicato uno sconto sul premio Furto.</p> <p>Se in caso di sinistro risulta il mancato funzionamento, anche parziale, dell'impianto di allarme è inefficiente, verrà applicato lo scoperto del 30% sul danno indennizzabile.</p>
<p>Impianto d'allarme installato da professionista qualificato</p>	<p>Se il Contraente dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto e installato da professionista/ditta qualificata ✓ di impegnarsi a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei suddetti locali non ci sono persone. <p>verrà applicato uno sconto sul premio furto.</p> <p>Se in caso di Sinistro risulta il mancato funzionamento, anche parziale, dell'impianto, o la non conformità dello stesso ai requisiti sopra indicati, verrà applicato uno scoperto del 20% sul danno indennizzabile.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Abrogazione Franchigia prevista per rischi speciali</p>	<p>È possibile abrogare la franchigia del 10% prevista per le seguenti categorie di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Abbigliamento ✓ Autosaloni ✓ Elettrodomestici con audiovisivi ✓ Personal Computer ✓ Tabaccherie ✓ Telefonia <p>Tale estensione prevede un aumento del premio</p>
<p>Flottante stagionale</p>	<p>È possibile aumentare la somma assicurata per il Contenuto di un importo aggiuntivo pari a 10.000,00 euro limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio</p>
<p>Furto di veicoli posti all'aperto (valida per cod. attività AU10 Autosaloni)</p>	<p>È possibile estendere la garanzia Furto ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area di pertinenza del rischio assicurato, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'area sia protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura ✓ il furto sia avvenuto con scasso o effrazione delle recinzioni e/o delle chiusure ✓ le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali oggetto di effrazione. <p>Non verrà indennizzato importo superiore al 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 25.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per veicolo. È previsto uno scoperto del 10% minimo 250,00 euro per singolo sinistro</p> <p>È comunque escluso il furto parziale.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>DANNI A VETRI, SPECCHI, CRISTALLI</p>	
<p>Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, Allianz Viva, indennizza i danni materiali e diretti di rottura delle lastre avvenuti in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Atti vandalici, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, compresi gli atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge ✓ Fatto involontario dell'Assicurato o dei suoi dipendenti ✓ Eventi atmosferici compresa la grandine 	

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

ELETTRONICA

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia elettronica indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche per i danni:

- ✓ Ad impianti ed apparecchi ad impiego mobile
 - ✓ Strumenti e/o apparecchiature elettromedicali
 - ✓ Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati. Sono compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni.
 - ✓ Impianti solari e fotovoltaici
- Inoltre, si indennizzano:
- ✓ Onorari a periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti nominati
 - ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

ASSISTENZA

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali:

- ✓ Invio di un idraulico
- ✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere
- ✓ Servizio di segnalazioni guasti
- ✓ Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

TERREMOTO *(acquistabile solo per i beni già assicurati con la sezione Incendio e altre garanzie oppure con la sezione Elettronica, con la medesima Forma di Assicurazione e Somma assicurata utilizzata per tali sezioni)*

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si specifica quanto segue.

L'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente in Polizza relativamente alla Classificazione dei Fabbricati assicurati in relazione al rischio Terremoto.

I Fabbricati assicurati possono essere classificati in una delle seguenti 5 tipologie:

- Categoria NTC
- Categoria A
- Categoria B
- Categoria C
- Categoria D
- Categoria E

Agli effetti di tale garanzia:

- a) per Terremoto si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- b) le scosse registrate nelle 72 ore dopo ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo terremoto e quindi i relativi danni sono considerati "un singolo Sinistro".

In caso di sinistro indennizzabile, sono comprese le conseguenti spese sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del Sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, fino al 15% del danno indennizzabile.

ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI *(acquistabile solo per i beni già assicurati con la sezione Incendio e altre garanzie oppure con la sezione Elettronica, con la medesima Forma di Assicurazione e Somma assicurata utilizzata per tali sezioni)*

La garanzia è concedibile solo previa valutazione del rischio da parte di Allianz Viva sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di assunzione.

Sono comprese le conseguenti spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, fino al 15% dell'indennizzo pagabile a termini di Polizza.

DANNI INDIRETTI (acquistabile solo se operante anche la sezione Incendio e altre garanzie)

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 formule disponibili.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie, a titolo di indennità aggiuntiva per i danni da interruzione di attività, è riconosciuto per ciascun Sinistro un importo supplementare pari al 20% di quanto liquidato per: Fabbricato, Rischio Locativo, Contenuto, Merci in refrigerazione, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'effettiva interruzione di attività.

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO

È riconosciuta una indennità giornaliera, pari alla somma assicurata indicata in Polizza, per ogni giorno di interruzione totale forzata dell'attività assicurata, svolta nei locali assicurati, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Incendio e altre garanzie. La somma assicurata è definita sulla base del fatturato (al netto di IVA) relativo all'ultimo bilancio approvato dell'Assicurato e dal medesimo dichiarato, inerente all'attività e all'ubicazione oggetto dell'Assicurazione.

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO E INFORTUNIO

È riconosciuta una indennità giornaliera, pari alla somma assicurata indicata in Polizza, per ogni giorno di interruzione totale forzata dell'attività assicurata, svolta nei locali assicurati, in conseguenza di:

- un Sinistro indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie;
- infortunio di uno dei soci o titolari che operano nell'attività assicurata, avvenuto nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

L'indennizzo sarà pari al 20% di quello liquidato alle partite: fabbricato, rischio locativo, contenuto e merci in refrigerazione indipendentemente dal verificarsi dell'interruzione attività.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia responsabilità civile comprende i danni:

- ✓ dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze, dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi comprese le antenne o paraboliche. Compresi i danni da:
 - mancata rimozione di neve e/o ghiaccio
 - spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato
- ✓ da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi
- ✓ da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente dei lavori
- ✓ dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands
- ✓ dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
- ✓ dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti all'attività
- ✓ dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei
- ✓ dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda
- ✓ dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo
- ✓ dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi
- ✓ dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato
- ✓ dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani
- ✓ dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato
- ✓ dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute

Inoltre, la garanzia è estesa ai danni:

- ✓ diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione
- ✓ diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda
- ✓ conseguenti a operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori
- ✓ cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari e i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto
- ✓ derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata
- ✓ cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, nello svolgimento della propria attività
- ✓ derivanti alla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda
- ✓ da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se conseguenti a sinistro indennizzabile
- ✓ a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività assicurata
- ✓ da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda
- ✓ da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo
- ✓ da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato.

Sono presenti Condizioni sempre valide in funzione dell'attività assicurata:

- ✓ Farmacie – Parafarmacie (esclusi stupefacenti e depositi – Cod. attività FA20)
- ✓ Parrucchieri, barbieri, centri estetici, solarium, visagisti, massaggiatori, pedicure e altre attività che non richiedano controllo medico (cod. attività PA40, ES10)
- ✓ Stazioni di servizio per veicoli a motore, distributori di carburante, stazioni di lavaggio anche con servizio di autofficina (cod. attività ST10)
- ✓ Tintorie, lavanderie, stirerie (cod. attività TI20)
- ✓ Studi professionali e uffici (cod. attività UF10)
- ✓ Commercio ambulante (cod. attività AM10)
- ✓ Negozi di animali – servizio di toelettatura (cod. attività AN10)
- ✓ Alberghi e B&B: esercizio servizi accessori (cod. attività AL10, AL11).

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Limitazione a proprietà e/o conduzione di Fabbricati	È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei Fabbricati indicati in Polizza, comprese: le Dipendenze e Pertinenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei Fabbricati stessi. Tale limitazione prevede una riduzione del premio.
Franchigia assoluta su danno biologico	L'assicurazione riguarda il risarcimento ai sensi del codice civile dei danni cagionati ai prestatori di lavoro, non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 38 del 23 febbraio 2000 e successive modifiche e/o integrazioni. Per gli infortuni dai quali sia derivata un'invaldità permanente – escluse le malattie professionali – il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia pari a 2.500,00 euro. Tale limitazione prevede una riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>R.C. Postuma</p>	<p>È possibile inserire la garanzia R.C. Postuma per i danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>a) Se riferita a <u>stazioni di servizio per veicoli a motore – distributori di carburante – stazioni di lavaggio – servizio di autofficina</u>, per i danni a cose il limite massimo di risarcimento è pari a 40.000,00 euro per sinistro ed è previsto uno scoperto del 10% sull'importo liquidabile a termini di Polizza, con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 per ogni Sinistro.</p> <p>b) Se riferita ad <u>attività diverse da quelle indicate al punto a)</u>, il limite massimo di risarcimento è pari a 50.000,00 euro, per Sinistro e anno assicurativo ed è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 euro per Sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Malattie Professionali</p>	<p>È possibile estendere la garanzia R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla magistratura – escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.</p> <p>Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Prestatori di lavoro stagionali</p>	<p>È possibile variare il numero degli addetti, per lo svolgimento della propria attività, a titolo stagionale, per un numero massimo di 4 unità e per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di ogni periodo assicurativo.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Alberghi – Attività sportive (cod. attività AL10, AL11)</p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero di determinate attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso Assicurato.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Alberghi – Custodia veicoli a motore (cod. attività AL10, AL11)</p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni ai veicoli a motore dei clienti in consegna o custodia all'Assicurato compresi quelli verificatisi in occasione di rifornimento o lavaggio - purché avvenuti nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo.</p> <p>Il risarcimento sarà effettuato sino ad un importo massimo di 12.000,00 euro per ogni veicolo danneggiato e con applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio e da furto.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Alberghi – Cure termali (cod. attività AL10, AL11)</p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l'esercizio di uno stabilimento termale annesso al complesso alberghiero.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni riconducibili ad attività che richiedono controlli medici.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Alberghi – Cose portate dai clienti consegnate e non consegnate (cod. attività AL10, AL11)</p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla responsabilità per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate, con il limite di risarcimento indicato in Polizza a valere per ciascun cliente e con l'intesa che, in caso di più clienti danneggiati il risarcimento complessivo non potrà superare l'importo di 100.000,00 euro.</p> <p>È prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo liquidabile a termini di Polizza con il minimo di 250,00 euro e il massimo di 3.500,00 euro per ciascun cliente.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>TUTELA LEGALE</p>	
<p>Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 formule disponibili.</p> <p>TUTELA LEGALE A – DIFESA PENALE Offre all'Assicurato assistenza legale giudiziale e il pagamento o il rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali nel caso in cui lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione; 	

- sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa
- abbia subito un attacco informatico in caso di furto d'identità e/o violazione dei dati personali.

Offre altresì un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle stesse materie di cui sopra.

TUTELA LEGALE B – DIFESA PENALE E CIVILE

Offre all'Assicurato assistenza legale stragiudiziale e giudiziale e il pagamento o il rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali nel caso in cui lo stesso:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa
- subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi
- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.
- debba sostenere controversie di diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 200,00 euro
- abbia subito un attacco informatico in caso di furto d'identità e/o violazione dei dati personali.

Offre altresì un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle stesse materie di cui sopra.

TUTELA LEGALE C – ALBERGHI (acquistabile solo da Alberghi-Pensioni-Residences-Garnie e Bed & Breakfast – cod. attività AL10, AL11)

Offre all'Assicurato assistenza legale stragiudiziale e giudiziale e il pagamento o il rimborso delle spese legali, peritali, investigative e processuali nel caso in cui lo stesso:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa
- subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi
- debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.
- debba sostenere controversie di diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 200,00 euro
- abbia subito un attacco informatico in caso di furto d'identità e/o violazione dei dati personali.

Offre altresì un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle stesse materie di cui sopra.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Vertenze contrattuali (Se operante "Tutela Legale B – Difesa Penale e Civile")	È possibile estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni o prestazioni di servizi di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 200,00 euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Vertenze contrattuali (Se operante "Tutela Legale C – Alberghi")	È possibile estendere la garanzia alle vertenze (per un massimo di 4) con i clienti relative alle prestazioni effettuate dal contraente, compreso il recupero di crediti e le vertenze per il mancato rispetto di prenotazione date, per le quali il valore di lite sia superiore a 500,00 euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che cosa NON è assicurato?

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni:

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Incendio e altre garanzie

Tipologia costruttiva dei Fabbricati – Resistenza al fuoco	<p>A integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione resa dal Contraente in Polizza relativamente alla tipologia costruttiva dei Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate con riferimento alla loro resistenza al fuoco.</p> <p>I Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate devono essere classificati in una delle seguenti 4 Tipologie costruttive, ordinate in ordine decrescente sulla base della loro resistenza al fuoco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resistenza elevata • Resistenza media • Resistenza base • Resistenza tollerata <p>Se, in caso di Sinistro, Allianz Viva riscontra che i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono classificabili in una Tipologia costruttiva peggiorativa rispetto a quella dichiarata dal Contraente, configurandosi così un aggravamento di rischio per Allianz Viva così come stabilito in Polizza, l'indennizzo viene corrisposto previa applicazione di uno Scoperto pari alla percentuale indicata nella tabella che segue, anche nel caso in cui l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente fosse stata effettuata in Buona Fede.</p>																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Scoperto</th> <th colspan="4">Tipologia Costruttiva – resistenza al fuoco rilevata al momento del Sinistro</th> </tr> <tr> <th>Elevata</th> <th>Media</th> <th>Base</th> <th>Tollerata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Tipologia Costruttiva dichiarata</td> <td>Elevata</td> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Media</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Base</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Tollerata</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Non vi sarà diritto ad alcun indennizzo in caso di caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato non riferite a nessuna delle Tipologie costruttive sopra descritte se non esplicitamente e preventivamente concordate tra le Parti.</p>					Scoperto		Tipologia Costruttiva – resistenza al fuoco rilevata al momento del Sinistro				Elevata	Media	Base	Tollerata	Tipologia Costruttiva dichiarata	Elevata	0%	5%	10%	20%	Media	0%	0%	5%	20%	Base	0%	0%	0%	20%	Tollerata	0%	0%	0%
Scoperto		Tipologia Costruttiva – resistenza al fuoco rilevata al momento del Sinistro																																	
		Elevata	Media	Base	Tollerata																														
Tipologia Costruttiva dichiarata	Elevata	0%	5%	10%	20%																														
	Media	0%	0%	5%	20%																														
	Base	0%	0%	0%	20%																														
	Tollerata	0%	0%	0%	0%																														

 Ci sono limiti di copertura?			
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:			
INCENDIO E ALTRE GARANZIE			
FRANCHIGIE / SCOPERTI			
Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come da tabella sottostante.			
Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente sezione e che viene indicata in Polizza.			
Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'indennizzo sarà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza. In caso di Sinistro che colpisca più beni assicurati, la Franchigia sarà applicata una volta sola. Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto.			
<i>I valori in tabella sono espressi in euro</i>			
Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Perdita del combustibile	-	2.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 50.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la	-	20% della somma assicurata per il	-

partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati			contenuto con il massimo di 20.000,00	
Danni materiali e diretti alle merci trasportate		Scoperto: 20% esclusivamente per danni avvenuti in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada.	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 6.000,00	-
Perdita o distruzione di denaro e valori		-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 6.000,00	-
Eventi atmosferici	Tutti i danni	Scoperto 10% con il massimo di 3.500,00 e il minimo 250,00	80% della somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto per anno	Danni: a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre, verande e a quanto in essi contenuto; a pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere; a Fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino) e a quanto in essi contenuto; a cose ed enti mobili all'aperto, tende e installazioni esterne consimili, (fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione); ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da bagnamento all'interno del Fabbricato, che non sia causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; danni da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; danni da mareggiata e penetrazione di acqua marina; danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua, salvo quanto espressamente previsto.
			<i>Sottolimiti</i>	<i>Esclusioni specifiche</i>
	Sovraccarico di neve	-	50% della somma assicurata per il Fabbricato e il Contenuto	danni: all'impermeabilizzazione e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga insieme al crollo totale o parziale del Fabbricato; a tettoie e Fabbricati aperti da uno o più lati ed al loro Contenuto; a Fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve e al loro Contenuto.
	Da gelo	-	3.500,00	danni: alle tubature installate e/o interrate all'esterno del Fabbricato;

				a Fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del Sinistro.
	A tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	-	15.000,00	danni causati dal sovraccarico neve e danni al relativo contenuto
	A manufatti in materia plastica e lastre di fibrocemento causati da grandine	-	3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 15.000,00	-
Infiltrazioni di acqua piovana	250,00	50% della somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto per anno, con il massimo di 15.000,00. Se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di indennizzo per questa garanzia è comunque pari a 15.000,00.	Danni: che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua salvo quanto espressamente coperto; esclusioni dovute a carenze o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile.	
Atti vandalici e dolosi	10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 e il massimo di 3.500,00 Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, si applica uno Scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00	80% della Somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto per anno assicurativo, con il limite di 8.000,00 per anno assicurativo, per danni ai distributori automatici.	Danni: di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni; di Furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; avvenuti in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; a cose ed enti mobili all'aperto; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, di qualsiasi natura; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.	

Guasti causati dai ladri a fissi e infissi		-	1.500,00 per sinistro e anno	Non opera se operante la sezione Furto
Acqua condotta	Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e di condizionamento	250,00 per sinistro. Se il Sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti, la Franchigia di 250,00 euro è applicata una sola volta.	50% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto, se il valore che ne risulta è inferiore a 15.000,00, il limite di indennizzo per questa garanzia è comunque pari a 15.000,00	Spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia; spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interraste all'esterno del Fabbricato.
	Spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni		2% della somma assicurata per il Fabbricato con il limite di 5.000,00 per sinistro e per anno	
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici		250,00 per sinistro	20.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di 4.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per macchine, apparecchiature e componenti elettronici.	Danni da fenomeno elettrico derivante da: usura o carenza di manutenzione; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo; difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore.
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro		-	15% dell'indennizzo	-
Merci in refrigerazione (se operante)		Scoperto: 10% del danno indennizzabile, con il minimo di 250,00 e il massimo di 3.500,00 per Sinistro per tutti i danni che non sono conseguenti a Incendio, Implosione, Esplosione o scoppio, avvenuti nei locali assicurati.	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza	
Ricorso terzi (se operante)			Fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, con il sottolimito del 20% per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo di beni	Danni: a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di tali operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo
<p>Esclusioni <u>a valere per tutte le garanzie</u>, oltre a quanto indicato nel DIP Danni. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali; ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine; ! da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo; ! da rottura accidentale o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del Fabbricato o del Contenuto; 				

- ! indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- ! avvenuti in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi).
- ! Non sono considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente e/o dell'Assicurato;
 - qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti (se il Contraente o l'Assicurato non sono una persona fisica);
 - le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

LIMITI DI INDENNIZZO

della somma assicurata per il contenuto, l'Allianz Viva in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:

I valori in tabella sono espressi in euro.

Denaro	20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 6.000,00
Valori	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 15.000,00
Tappeti, oggetti d'arte, argenteria	15.000,00 per singolo oggetto
Oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività	15% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 10.000,00
Preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all'albergatore	30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 30.000,00
Fustelle farmaceutiche	30.000,00
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, compresa la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi dovuti a terzi	20% della somma assicurata per il contenuto
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze o pertinenze	30% della somma assicurata per il contenuto

FURTO

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come da tabella sottostante.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

I valori in tabella sono espressi in euro

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Uso di chiavi vere, anche elettroniche	-	800,00 (per le spese documentate per sostituire le serrature con altre uguali od equivalenti, le chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per riprogrammare l'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del Furto)	-
Mediante utilizzo di ponteggi	20% dell'indennizzo	-	-
Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato	-	10% della somma assicurata per il	-

		contenuto con il limite di 1.500,00 per il denaro	
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza	15% dell'indennizzo	-	-
Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di 1.000,00	-
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati	250,00	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di 2.500,00	-
Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di 3.000,00	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	-	15% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 4.000,00	-
Furto di fissi e infissi e guasti cagionati dai ladri	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 3.000,00. Tale limite di indennizzo non sarà comunque inferiore a 1.500,00.	-
Portavalori (se operante)	10% per Sinistro con il massimo di 3.500,00.	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza	
<p>Esclusioni <u>a valere per tutte le garanzie</u>, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! che si verificano in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi; ! agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: <ul style="list-style-type: none"> - persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi; - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non conviventi e, se l'Assicurato non è una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata; ! avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno; per i valori, i preziosi ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del decimo giorno ! indiretti, come ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardano la materialità delle cose/beni assicurati. 			
<p>LIMITI DI INDENNIZZO della somma assicurata per il contenuto, l'Allianz Viva in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:</p> <p style="text-align: right;"><i>I valori in tabella sono espressi in euro.</i></p>			
Per tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria		15.000,00 per singolo oggetto	
Per denaro, valori e preziosi ovunque riposti		20% con il massimo di 3.000,00	
Per valori e preziosi dei clienti consegnati all'albergatore purché custoditi in cassaforte		30% con il massimo di 10.000,00	
Per oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata		10% con il massimo di 2.000,00	
Per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese		20%	

le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi dovuti a terzi	
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze e pertinenze	10%

Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell'assicurazione:

L'assicurazione Furto non opera se i locali che contengono le cose assicurate non hanno le pareti, i pavimenti e i solai, confinanti con l'esterno o con altri locali, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi. Inoltre, l'assicurazione furto non opera se tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali di solito impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili solo dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (sono tali anche quelle fatte di robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Se in caso di sinistro risulta che i mezzi di protezione e chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato sopra, si applica uno Scoperto del 20% sul danno indennizzabile.

Delimitazione degli scoperti:

In caso di applicabilità di più scoperti si applica un massimo di scoperto del 40% del danno indennizzabile per ogni sinistro.

Se opera la condizione facoltativa "impianto di allarme con trasmissione a distanza del segnale", lo scoperto massimo applicabile è del 40% del danno indennizzabile.

DANNI A VETRI, SPECCHI, CRISTALLI

I valori in tabella sono espressi in euro

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre	-	20% del danno liquidabile	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, se questi non sono una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ! derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione e in mancanza di manutenzione.

Inoltre, le rigature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della Polizza.

ELETTRONICA

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia diversa da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'Indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto.

Vi sono alcune garanzie, come Atti vandalici e dolosi e Furto, che prevedono franchigie o scoperti da applicarsi in aggiunta.

I valori in tabella sono espressi in euro.

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
----------	------------------------------------	---	--

LIMITI DI INDENNIZZO

della somma assicurata per il contenuto, l'Allianz Viva in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:		
Danni a impianti e apparecchi ad impiego mobile	20% della somma assicurata per le macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche con il limite di 3.000,00 per anno assicurativo	
Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali	20% della somma assicurata per le macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche con il limite di 10.000,00	
Danni ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa ai terminali P.O.S.	10% della somma assicurata per le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche con il limite di 3.000,00 per anno assicurativo	
Danni a impianti solari e fotovoltaici	3.000,00 per anno assicurativo	
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	10% dell'indennizzo con il limite di 3.000,00 per anno assicurativo;	
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettroniche	15% dell'indennizzo	
<p><u>A valere per tutte le garanzie</u>, oltre a quanto indicato nel DIP Danni si specifica che:</p> <p>Ogni Sinistro di cui alla presente sezione è liquidato previa applicazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, se questi non sono una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; ! verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificati in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto; ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuibili a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza; ! ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine; ! di furto relativamente a pannelli solari (impianti solari termici) e pannelli fotovoltaici. 		
<p>AUMENTO DELL'INDENNIZZO Allianz Viva riconosce all'Assicurato un importo aggiuntivo, fino ad un massimo complessivo del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per:</p> <p style="text-align: right;"><i>I valori in tabella sono espressi in euro.</i></p>		
Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Costi necessari sostenuti dall'Assicurato per La sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti e la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati	-	Danni dovuti a errata registrazione, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere o a cestinatura per svista e la perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici

<p>Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S.; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive</p>	<p>2 giorni</p>	<p>Costi dovuti a limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.</p>
--	-----------------	---

ASSISTENZA

I valori in tabella sono espressi in euro.

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Invio di un idraulico	-	250,00 per sinistro e 500,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un elettricista	-	250,00 per sinistro e 500,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un fabbro/falegname	-	250,00 per sinistro e 500,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro	-	225,00 per evento	-
Servizio di sorveglianza	-	spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento	-
Invio impresa di pulizie	-	500,00 per evento	
Messa a disposizione di un veicolo commerciale	-	2 volte nel corso dell'anno assicurativo e massimo 1 giorno per volta	

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si specifica che le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- ! disposizioni delle Autorità locali che vietano o rendono impossibile la prestazione;
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- ! terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche e ogni altro fenomeno naturale o atmosferico con caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! sinistri causati con dolo dell'Assicurato;
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa per cause di forza maggiore;
- ! interruzioni della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori.

TERREMOTO

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si specifica quanto segue.

Il pagamento dell'indennizzo prevede l'applicazione di:

- Limite di indennizzo: 50% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione previsto dalla Polizza
- Scoperto: 10% minimo 5.000,00 euro per singolo Sinistro

Spese per demolizione e sgombero: fino al 15% dell'indennizzo.

Restano operanti i Limiti di indennizzo della sezione Incendio per l'applicazione dei sottolimiti previsti per il Contenuto, se coperto dalla presente sezione.

Sono esclusi i danni:

- ! causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- ! di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere avvenuti in occasione di eventi coperti dall'assicurazione;

- ! indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- ! causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se tali fenomeni risultassero causati da eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si specifica quanto segue.

Il pagamento dell'indennizzo prevede l'applicazione di:

- Limite di indennizzo: 50% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione indicato in Polizza
- Scoperto: 10% minimo 5.000,00 euro per singolo Sinistro

Spese per demolizione e sgombero: fino al 15% dell'indennizzo.

Restano operanti i Limiti di indennizzo della sezione Incendio per l'applicazione dei sottolimiti previsti per il Contenuto, se coperto dalla presente sezione.

Sono esclusi i danni:

- ! causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, a meno che tali eventi siano effetto diretto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;
- ! di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ! a beni mobili all'aperto;
- ! a merci collocate su una base posta a meno di 12 cm sul pavimento;
- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare o abusiva, di invasioni e ostilità, di rivolta, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

DANNI INDIRETTI

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si specifica quanto segue:

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

- ! si intendono operanti tutte le esclusioni di cui alla sezione Incendio e altre garanzie.

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO

- ! L'Assicurazione è soggetta ad un periodo di Franchigia assoluta di 3 giorni.

Non è riconosciuto alcun indennizzo per interruzione di attività:

- ! se l'interruzione totale dell'attività è pari o inferiore ai 3 giorni di Franchigia prevista per la garanzia;
- ! per periodi di chiusura dell'attività, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del Sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti;
- ! se, durante il periodo di Interruzione totale, l'Assicurato adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero comunque lo svolgimento anche parziale dell'attività Assicurata presso un'altra ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, sia direttamente sia per mezzo del contributo di terzi, senza che per questo abbia diritto da parte di Allianz Viva ad alcun rimborso di eventuali maggiori costi sostenuti ovvero di indennizzo per minori ricavi;
- ! conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie:
 1. causato da dispersione di liquidi, colaggio impianti d'estinzione, fuoriuscita di materiale fuso;
 2. subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata ed anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 3. subiti dal Contenuto presso terzi.
- ! conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
 2. chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare dell'attività assicurata non connessa ai danni materiali diretti subiti dai beni assicurati;

3. tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
4. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
5. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
6. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre esclusi:

- ! danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati

Rimangono ferme le esclusioni di cui alla sezione Incendio e altre garanzie.

A integrazione dei rischi esclusi, nonostante qualsiasi altra condizione della presente Polizza che possa essere in contraddizione con la presente esclusione, l'Assicurazione non risponde per perdite, danni, reclami, costi, spese o altri importi, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da o in relazione a qualsiasi Malattia Trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo simultaneo o in altra sequenza.

Pur mantenendo inalterate le altre garanzie di Polizza non interessate da quanto contenuto all'interno della presente condizione, si ritengono comunque esclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni, i reclami, i costi, le spese o altri importi legati a qualsiasi spesa di pulitura, sanificazione, rimozione, monitoraggio o test:

- per una Malattia Trasmissibile;
- su ogni bene assicurato con la Polizza che sia interessato / colpito da tale Malattia Trasmissibile.

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO A SEGUITO DI INCENDIO E INFORTUNIO

L'Assicurazione è soggetta ad un periodo di Franchigia assoluta di 3 giorni.

Se l'interruzione totale dell'attività assicurata si protrae oltre i 3 giorni consecutivi, l'Indennizzo viene corrisposto fino al limite massimo di:

- 90 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, per interruzioni totali dell'attività assicurata conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione Incendio e altre garanzie;
- 60 giorni per Sinistro e per anno assicurativo, per interruzioni totali dell'attività assicurata conseguenti a Infortunio di uno dei soci o titolari, a cui vanno dedotti i 3 giorni di Franchigia per ciascun Sinistro.

Non è riconosciuto alcun indennizzo per interruzione di attività:

- ! se il danno materiale e diretto ai beni assicurati, sebbene indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie, è inferiore alla Franchigia prevista per quell'evento;
- ! se l'interruzione totale dell'attività è pari o inferiore ai 3 giorni di Franchigia prevista per la garanzia;
- ! per periodi di chiusura dell'attività, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del Sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti;
- ! se, durante il periodo di Interruzione totale, l'Assicurato adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero comunque lo svolgimento anche parziale dell'attività assicurata presso un'altra ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, sia direttamente sia per mezzo del contributo di terzi, senza che per questo abbia diritto da parte di Allianz Viva ad alcun rimborso di eventuali maggiori costi sostenuti ovvero di indennizzo per minori ricavi;
- ! conseguenti ad un Sinistro, anche se indennizzabile ai termini della sezione Incendio e altre garanzie:
 1. causato da dispersione di liquidi, colaggio impianti d'estinzione, fuoriuscita di materiale fuso;
 2. subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata ed anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
 3. subiti dal Contenuto presso terzi.
- ! conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
 2. chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare dell'attività assicurata non connessa ai danni materiali diretti subiti dai beni assicurati;
 3. tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 4. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 5. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 6. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre esclusi:

- a) danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati

Rimangono ferme le esclusioni di cui alla sezione Incendio e altre garanzie.

L'Assicurazione non opera per le interruzioni di attività dovute a infortuni:

- b) di familiari coadiuvanti né per i soci di solo capitale che non partecipano nell'esercizio dell'attività assicurata;
- c) subiti da soggetti di età superiore a 80 anni compiuti.

L'Assicurazione non opera inoltre per gli Infortuni causati:

- ! dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato; dall'uso e guida di mezzi subacquei e aerei, salvo se accaduti come passeggero di volo di linea;
- ! dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l'egida di Federazioni o associazioni sportive di appartenenza a livello dilettantistico e non professionale, dei seguenti sport:
 - calcio e calcetto; ciclismo su strada; sport equestri in genere; atletica pesante; arti marziali; pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali; pallacanestro, pallavolo, pallamano; Triathlon e duathlon, ginnastica artistica, ritmica e trampolino; sci alpino e snowboard; pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio su pista e pattinaggio artistico a rotelle; rugby; football americano.
- Sono comunque coperti i raduni automobilistici e le Gare di regolarità pura, le regate veliche e raduni cicloturistici;
- ! dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, anche svolti sotto l'egida di Federazioni o associazioni sportive di appartenenza a livello dilettantistico e non professionale, dei seguenti sport:
 - immersioni subacquee con autorespiratore incluse le embolie e conseguenze della pressione dell'acqua, speleologia; alpinismo con scalata di rocce oltre il 3° grado della Scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche) e accesso ai ghiacciai senza accompagnamento di persone esperte; salto da trampolino con sci e idrosci; bob o guidoslitta; hockey su pista, su ghiaccio e su prato; sci e snowboard praticati fuori pista; sci alpinismo; motociclismo; go-kart; sci acrobatico; paracadutismo e sport aerei in genere; automobilismo;
- ! da sport estremi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: base jumping, bungee jumping, free climbing, downhill, flyboard, motocross, rafting, torrentismo, hydrospeed, canyoning, slackline, surf, kitesurf, snow-kite, skeleton, parkour, zorbing;
- ! da stato di Ubriachezza e dall'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; da proprie azioni delittuose dolose o atti temerari. Sono comunque coperti gli infortuni causati da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- ! da stato di guerra e insurrezioni;
- ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ! da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non rese necessarie da Infortunio;
- ! da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
- ! da o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi comprese sindrome organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;
- ! da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie. Sono comunque comprese le conseguenze di sforzi muscolari ed ernie di carattere esclusivamente traumatico.

A integrazione dei rischi esclusi, nonostante qualsiasi altra condizione della presente Polizza che possa essere in contraddizione con la presente esclusione, L'Assicurazione non risponde per perdite, danni, reclami, costi, spese o altri importi, direttamente o indirettamente, causati da, risultanti da o in relazione a qualsiasi Malattia Trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo simultaneo o in altra sequenza.

Pur mantenendo inalterate le altre garanzie di Polizza non interessate da quanto contenuto all'interno della presente condizione, si ritengono comunque esclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni, i reclami, i costi, le spese o altri importi legati a qualsiasi spesa di pulitura, sanificazione, rimozione, monitoraggio o test:

- per una Malattia Trasmissibile;
- su ogni bene assicurato che sia interessato / colpito da tale Malattia Trasmissibile.

RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti.

Il Contraente può optare per l'applicazione di una Franchigia unica da applicarsi a tutti i sinistri di cui alla presente Sezione, e che viene indicata in Polizza.

Se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, alcune garanzie non prevedono franchigie oppure prevedono franchigie inferiori a quanto indicato in Polizza, l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza. Tuttavia, se, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, gli Scoperti e le franchigie previste per le singole garanzie risultassero superiori alla Franchigia indicata in Polizza, l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione dello Scoperto o Franchigia prevista per la singola garanzia.

In caso di Sinistro che colpisca più garanzie, la Franchigia indicata in Polizza sarà applicata una volta sola.

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello Scoperto.

I valori in tabella sono espressi in euro.

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna	250,00	-	-
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato	-	15% del massimale	-
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico	250,00 per ogni mezzo danneggiato	-	-
Danni subiti dalle merci di terzi detenute o in consegna e custodia dall'Assicurato nel corso di operazioni di carico, movimentazione,	250,00	5.000,00	-
Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti	250,00 per veicolo	-	Danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso
Danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori	-	-	Rischi della circolazione in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private
Danni cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate	-	-	Danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
Danni derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata,	250,00	50.000,00	-
Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, di cui l'Assicurato debba rispondere	250,00		
Danni derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza			Sono esclusi i responsabili esterni per la sicurezza identificati in figure professionali e/o paraprofessionali. Sono escluse dall'assicurazione le sanzioni, le multe e le ammende direttamente o indirettamente imputabili all'inadempimento totale e/o parziale delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del servizio di prevenzione e/o protezione.
Danni derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico	250,00	-	-
Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza	10% del risarcimento con il minimo di 250,00 per Sinistro.	10% del massimale assicurato con il limite di 100.000,00	-
Danni a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività indicata in Polizza	10% con il minimo di 250,00 e il massimo di 3.500,00 per Sinistro.	25.000,00	Danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute
Danni da distruzione e deterioramento di cose di			Danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli - salvo

proprietà dei dipendenti dell'Assicurato			quanto previsto - e natanti in genere e cose in essi contenute.
Inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato	10% con il minimo 1.000,00 per Sinistro	50.000,00	-
Errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	10% con il minimo di 1.500,00 per Sinistro.	50.000,00	-
Danni alle cose portate dai clienti nell'esercizio assicurato	250,00 per ogni cliente danneggiato	1.500,00 per ogni cliente danneggiato con il massimo di 4.500,00 per anno assicurativo	Sono esclusi oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! malattie professionali da qualunque causa determinate;
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, anche elettrico, carrelli o macchine operatrici - salvo quanto previsto - nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili, anche a pilotaggio remoto, e da aeromodelli;
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrato all'esterno del fabbricato;
- ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto;
- ! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- ! a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- ! derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto;
- ! derivanti da amianto o Crysothile;
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da persone che non sono considerate terzi:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- ! i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ! i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

TUTELA LEGALE

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si specifica quanto segue:

TUTELA LEGALE A – DIFESA PENALE

La garanzia è esclusa per:

- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! controversie di natura civile;
- ! sanzioni amministrative il cui valore economico è inferiore a 500,00 euro;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;

- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! attività svolte come azienda edile;
- ! fatti dolosi dell'Assicurato

TUTELA LEGALE B – DIFESA PENALE E CIVILE

La garanzia è esclusa per:

- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! controversie di natura civile;
- ! sanzioni amministrative il cui valore economico è inferiore a 500,00 euro;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! attività svolte come azienda edile;
- ! fatti dolosi dell'Assicurato.

TUTELA LEGALE C - ALBERGHI

La garanzia è esclusa per:

- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 200,00 euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- ! sanzioni amministrative il cui valore economico è inferiore a 500,00 euro;
- ! vertenze di forniture e prestazioni effettuate se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! attività svolte come azienda edile;
- ! controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Polizza di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il Sinistro rientra nei casi di scoperto e/o Franchigia della Polizza di Responsabilità civile,
 - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ! fatti dolosi dell'Assicurato.

Inoltre, a valere per tutte le formule, Allianz Viva non si fa carico delle seguenti spese:

- ! spese, anche preventivate, non concordate secondo le regole previste;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati;
- ! spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- ! anticipo delle spese in caso di procedimento penale per delitto doloso superiore a: 5.000,00 euro per le Formule Tutela Legale A – Difesa penale e B – Difesa penale e civile; 3.000,00 per la Formula C – Alberghi;
- ! spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di: sentenza di condanna passata in giudicato, di estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle Parti (Patteggiamento);
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	<p>A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue:</p> <p>Denuncia di sinistro:</p> <p>Incendio e altre garanzie/ Furto/ Danni a vetri, specchi, cristalli/ Elettronica/ Terremoto/ Alluvioni, inondazioni, allagamenti/Danni indiretti: La denuncia di sinistro dovrà essere inviata per iscritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o ad Allianz Viva, anche tramite l'Area Clienti, disponibile sul sito www.allianzviva.it, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>Assistenza: L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa. Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero Verde 800 458 800 - Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26609 114 <p>Tutela Legale: La denuncia di sinistro, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere presentata ad Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale, attraverso il proprio Intermediario o accedendo all'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it. <u>La richiesta di consulenza telefonica può avvenire attraverso i medesimi canali di cui sopra.</u> Ricevuta la richiesta di consulenza telefonica Allianz S.p.A. provvederà a contattare in massimo 3 giorni lavorativi l'Assicurato per fornire la consulenza richiesta.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Assistenza: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri Allianz Viva si avvale della Centrale Operativa: AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, via Brenta 32 – 20139 Milano</p>
	<p>Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri Allianz Viva si avvale di: Allianz S.p.A. – Sinistri Tutela Legale – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica: Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Allianz Viva entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni.</p>





Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto e il Premio sono soggetti ad adeguamento automatico annuale della percentuale calcolata facendo il rapporto tra i seguenti indici estratti dalla Tavola ISTAT di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indice relativo al quarto mese precedente il mese di scadenza della rata annuale di Premio e • indice dello stesso mese di cui sopra ma relativo all'anno immediatamente precedente. <p>L'indice di riferimento è quello dei "Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).</p>
---------------	--

	<p>Non sono soggetti ad adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le franchigie, gli scoperti e relativi minimi e massimi; • le percentuali in cui sono espressi i limiti di indennizzo; • le prestazioni di Assistenza. <p>Se l'indice nazionale generale sopra indicato non è più disponibile, Allianz Viva si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.</p>
Rimborso	<p>- Nel caso di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione, accollo o surroga dello stesso l'Assicurato ha l'obbligo di farne comunicazione ad Allianz Viva e può chiederne l'annullamento anticipato, in tal caso ha diritto alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.</p> <p>- Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso avvenisse in data diversa da quella annuale, Allianz Viva dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato; per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>In caso di contratto poliennale qualora Allianz Viva avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, l'Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Tutela Legale: per le formule Tutela Legale B – Difesa penale e civile e Tutela Legale C – Alberghi: nel caso di controversie di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi i 90 giorni dalla stipulazione del contratto.</p>
Sospensione	Non previsto

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non previsto

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche, proprietarie di fabbricati locati a terzi dove è svolta l'attività da assicurare, • ditte individuali e persone giuridiche, micro, piccole e medie imprese (PMI), • liberi professionisti, <p>con residenza/sede legale nel territorio della Repubblica italiana, che esercitano attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commerciale o di servizio per una delle attività assicurabili, • di alberghi, B&B, • di uffici/studi professionali <p>e che intendono tutelare la propria attività da uno o più dei seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni materiali e diretti ai beni assicurati a causa di incendio, eventi naturali, altri eventi nominati • danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività assicurata; • assistenza legale nell'ambito dell'attività assicurata. <p>In via opzionale, possono inoltre essere interessate a tutelarsi contro i danni: materiali e diretti da furto; a vetri, specchi, cristalli (lastre); alle macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche; ai beni assicurati da terremoto; ai beni assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti; indiretti o interruzione dell'esercizio a causa di incendio o infortuni di uno dei titolari; assistenza in caso di emergenze.</p> <p>I Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate devono essere ubicati nel territorio della Repubblica italiana.</p>	



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 24,8% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>ARBITRATO: Danni indiretti C – Diaria da interruzione di esercizio a seguito di Incendio e Infortunio In caso di controversie di natura medica per l'accertamento dell'Infortunio, sui miglioramenti che si possono ottenere con adeguati trattamenti terapeutici o sulla durata dell'inabilità totale al lavoro, le Parti, con comunicazione scritta, possono dare mandato, per la decisione a un collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove si deve riunire il collegio.</p>

Il collegio medico risiede nel comune dove ha sede il l'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ogni parte sostiene le spese e paga il proprio medico e contribuisce alla metà delle spese e dell'onorario del terzo medico.
Il Collegio medico, se lo ritiene opportuno, può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a data da destinarsi e può concedere un acconto sull'Indennizzo.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, senza obblighi di formalità, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa se non in caso di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Tutela Legale

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e Allianz S.p.A. sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e Allianz S.p.A. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz S.p.A., in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad Allianz Viva il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.